



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Amina Simonetti - Presidente
Dott. Guido Macripo' - Giudice
Dott. Irene Lupo - Giudice rel.

all'esito dell'udienza del 27/10/2016

nel procedimento per omologa iscritto al n. r.g. 70/2015 promosso da: Ediltecnica srl in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv C.Ghislanzoni con studio in Como Piazza Vittoria 28

CONTRO

Massa dei creditori di **EDILTECNICA S.R.L.** in persona dei commissari giudiziali dott. C.L. Ravarini, dott. L. Gaslini, dott. M. Cecca

E CON L'OPPOSIZIONE DI Basilio Giorgieri rappresentato e difeso dall'avv S. Menchini del foro di Lucca ed elettivamente domiciliato presso lo studio LMCR con sede in Milano pzza E. Duse n.2

Con ricorso ex art. 161, 6° comma, L.F., depositato in data 20 maggio 2015 la società Ediltecnica S.r.l. chiedeva di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo; il Tribunale di Milano concedeva termine fino al 20 luglio 2015, poi prorogato al 18 settembre 2015, per la presentazione della proposta definitiva di concordato preventivo, del piano e della documentazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161 L.F.; in data 18 settembre 2015, Ediltecnica S.r.l. depositava la proposta concordataria e la documentazione a corredo; in particolare la proposta concordataria - che prevede il pagamento integrale dei debiti prededucibili e privilegiati e l'attribuzione di una percentuale del 46,82% ai creditori chirografari - si basa su un piano di cessio bonorum, che prevede il realizzo di



alcuni cespiti (immobilizzazioni materiali, finanziarie, crediti rimanenze) anche sulla base di offerte di acquisto già acquisite, entro il 31-12-17

Il Tribunale, con decreto depositato in data 3 novembre 2015, dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo in favore della Società, ordinando la convocazione dei creditori A seguito delle verifiche effettuate dai commissari e riportate nella relazione depositata ai sensi dell'art. 172 L.F., in data 11 aprile 2016, venivano ammessi al voto creditori appartenenti alla classe unica chirografaria per complessivi € 14.035.264,98; all'esito della votazione i voti contrari sono stati per complessivi € 2.311.258,25 pari al 16,47% dell'importo ammesso al voto.

In data 20 maggio 2016, i commissari depositavano informativa sull'esito della votazione ai sensi dell'art. 178 L.F., nella quale evidenziavano il raggiungimento di adesioni alla proposta e al piano di concordato preventivo della Società nella misura dell' 83,53% dell'importo dei crediti ammessi al voto.

Con decreto in data 31 maggio 2016 il Tribunale dichiarava approvata la proposta di concordato preventivo e fissava l'udienza del 27 ottobre 2016, alle ore 11:00, in camera di consiglio per la comparizione del debitore e del Collegio dei Commissari giudiziali, disponendo l'iscrizione a ruolo del relativo procedimento a cura della Società stessa; La società provvedeva all'iscrizione a ruolo del procedimento ed insisteva per l'omologa; i commissari depositavano parere favorevole ex art 180 II comma 1. fall.

Con comparsa tempestivamente depositata si costituiva il creditore Basilio Giorgieri , che aveva espresso voto contrario limitatamente alla sua quota di credito chirografario di euro 14.784,99 opponendosi all'omologa.

In particolare il predetto contestava la quantificazione del proprio credito asseritamente derivante dallo svolgimento di attività professionale svolta a favore della società ,come operata dalla ricorrente e si opponeva all'omologa assumendo che la posta debitoria sarebbe stata erroneamente rappresentata viziando il consenso del ceto creditorio

Tanto premesso il tribunale osserva quanto segue.

Va preliminarmente esaminata l'opposizione introdotta dal Giorgieri il quale, come si è anticipato nella narrativa , vanta un credito di natura professionale, contestato della società .

In via generale va detto che il quantum delle poste creditorie nell'ambito del concordato è frutto di una delibazione inevitabilmente sommaria e finalizzata ad individuare i creditori ammessi al voto fermo restando che nell'economia della procedura concordataria ogni conclusione è demandata alla formazione dell'elenco delle passività a cura del nominando liquidatore giudiziale .



Il tema relativo all'esatta quantificazione del credito contestato non può dunque formare oggetto di giudizio di omologa dovendo il creditore all'uopo promuovere autonomo giudizio di accertamento davanti al giudice ordinario.

Tanto premesso, la doglianza dell'opponente pare fondarsi su un asserito vizio attinente alla modalità di formazione del consenso dei creditori in fase di votazione che, a suo dire, se correttamente informati sulle pretese creditorie dallo stesso vantate, non avrebbero dato il proprio consenso al piano concordatario.

L'opposizione non merita accoglimento.

L'architetto Giorgieri assume di aver maturato un credito nei confronti della società di 1.502.375,00 asseritamente derivante da tre incarichi aventi ad oggetto progettazione e direzione lavori relativi a tre progetti edificatori, nonché studio di varianti.

Sul punto la società nel piano concordatario contestava le pretese creditorie del Giorgieri e dava atto di aver conferito incarico all'arch Viganò ai fini della quantificazione ipotetica delle spettanze del Giorgieri che venivano determinate in euro 368.000,00 , importo indicato nel fabbisogno concordatario, oltre accantonamento di un fondo rischi dell'importo di euro 700.000.

Anche i commissari nella loro relazione ex art. 172 l. fall. esaminavano la posizione del Giorgieri proprio al fine di una corretta informativa ai creditori e letteralmente scrivevano" la posta più significativa è costituita dalla pretesa creditoria dell'arch Pietro Giorgieri che ha quantificato il proprio complessivo credito, per alcuni studi di progettazione e attività direzione dei lavori, in € 1.502.375,00. Ediltecnica ha sempre contestato, sia nel merito che nella quantificazione, le richieste del professionista, ritenendo, tuttavia, opportuno, anche a seguito di una stima valutativa della congruità delle note prò forma inviate dall'architetto, indicare come probabile il debito di € 368.000,00 (al netto dell'Iva e degli oneri previdenziali) e appostando nel Piano un idoneo fondo rischi. Il Collegio dei Commissari ritiene condivisibile tale impostazione, salvo rideterminare l'importo con il conteggio dell'Iva e della cassa previdenziale."

Alla luce di quanto sopra non può , dunque, dubitarsi che l'iter informativo sull' entità e natura del passivo dei creditori si sia correttamente svolto e ciò non solo in base alla proposta concordataria e alla documentazione ad essa allegata ma anche grazie alla relazione dei commissari : da ciò consegue che la volontà dei creditori in sede di votazione si è formata legittimamente ed è immune da vizi e , pertanto , l'opposizione deve essere rigettata .

Esaminando dunque i requisiti per l'omologa, i commissari hanno espresso parere favorevole alla stessa manifestando unicamente perplessità, già espresse nella relazione ex art. 172, in merito alla reale possibilità che il Concordato possa essere adempiuto nei termini temporali proposti



(31.12.2017) e che la liquidazione del patrimonio della Società, alla quale è demandata la realizzazione dell'intero attivo appostato al fabbisogno, non possa subire rallentamenti e ostacoli considerando, sia l'attuale situazione del mercato immobiliare, che la sempre più probabile necessità per Ediltecnica di promuovere azioni giudiziarie per il realizzo dei propri crediti.

Peraltro, tali fatti indicati non possono considerarsi come definitivi e certi tanto da poter oggettivamente configurarsi come elementi atti a mutare le condizioni di fattibilità del piano (anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 179, 2° comma L.F.) o tali da modificare gli elementi valutativi che i creditori già avevano a disposizione dei creditori al momento della votazione e che comunque non hanno impedito che il concordato venisse approvato con larghissima maggioranza. Tenuto conto, dunque, che il ceto creditorio ha espresso parere favorevole al Piano, il Tribunale deve omologare il concordato. Si deve procedere alla nomina del liquidatore giudiziale, che viene indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nel procedimento di omologa di concordato preventivo promosso da Ediltecnica nei confronti della massa dei creditori, nella persona del commissario giudiziale e con l'opposizione di Basilio Giorgieri, così provvede:

- rigetta l'opposizione ;
- omologa il concordato preventivo proposto dalla società predetta;
- nomina quale liquidatore il dott. Alfredo Ravo

STABILISCE

le seguenti disposizioni esecutive:

a) Il Liquidatore, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente decreto, predisporrà una relazione-piano di liquidazione con il crono programma e la descrizione delle future attività anche di riscossione dei crediti e ogni sei mesi successivi all'omologa una relazione avente contenuti analoghi a quelli dell'art. 33 quinto comma L.F. primo, secondo e terzo periodo (il primo al fine di poter comparare le seconde con facilità ed individuare gli inadempimenti e le inerzie da segnalare al ceto creditorio o al Tribunale) e che comunichi a mezzo PEC altra copia della relazione ai Commissari Giudiziali, i quali dovranno procedere alla pubblicazione nell'area del sito internet www.tribunale.milano.it riservata ai creditori, a norma dell'art. 171 secondo comma riformato, e all'espressione del proprio parere sull'operato descritto, da inviare con solerzia al giudice delegato;



- b) Per le transazioni e ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole dei Commissari, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato;
- c) Il Liquidatore richiederà il parere dei Commissari Giudiziali e l'autorizzazione del Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;
- d) Il Liquidatore, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia ai Commissari Giudiziali che procederà alla sua pubblicazione nell'area del sito internet www.tribunale.milano.it riservata ai creditori;
- e) Il Liquidatore terrà informato i Commissari Giudiziali, il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine all'andamento della liquidazione mediante il deposito di relazioni al 30 giugno ed al 30 dicembre di ciascun anno (che saranno pubblicate nell'area riservata ai creditori del sito www.tribunale.milano.it) e fornendo in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissari Giudiziali o dal Comitato dei Creditori o dal Giudice Delegato;
- f) I Commissari Giudiziali sorveglieranno lo svolgimento della liquidazione e terranno informato il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione;
- g) i Commissari Giudiziali, in caso di rilevanti inadempimenti, informeranno i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 186 l.f.;
- h) Le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale;
- i) Il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;
- j) Il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di un unico piano di riparto, vistato dal Commissario Giudiziale e corredato dal parere del Comitato dei Creditori, con la eventuale previsione di accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il Commissario Giudiziale procederà quindi tempestivamente alla pubblicazione del piano di riparto nell'area del sito internet www.tribunale.milano.it riservata ai creditori; k) Entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione, il Liquidatore depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori,



unitamente al relativo parere dei Commissari Giudiziale e alla sua attestazione circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti; quindi i Commissari Giudiziali provvederanno alla pubblicazione del rendiconto nell'area del sito internet www.tribunale.milano.it riservata ai creditori;

- 1) Il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il Liquidatore e per il Commissario Giudiziale solo a seguito dell'attestazione dei Commissari Giudiziali indicata al punto precedente;
- m) Resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del Concordato;
- n) Riserva al Giudice Delegato (ove non eseguita nell'ambito di tale decreto), previa sottoposizione dei nominativi dal parte del Liquidatore, la nomina dei componenti del Comitato dei Creditori, cui si applicheranno in quanto compatibili le disposizioni di cui agli artt. 40, 41 e 182 terzo comma L.F.

DISPONE

Si comunichi al registro delle imprese per l'iscrizione a cura della cancelleria ex art. 17 L.F.. nonché alla ricorrente, all'opponente ai commissari giudiziali e al Pubblico Ministero. Si pubblichi sul sito internet del Tribunale www.tribunale.milano.it

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 27/10/2016

Il Presidente
(Dott. Amina Simonetti)

Il Giudice relatore
(Dott. Irene Lupò)

